



PROVINCIA DI RAVENNA

CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 : REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P.ARTUSI N.7, CERVIA(RA) – CUP J84E22000160006 – AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - INTEGRAZIONE

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, dott. Ing. Marco Conti.

E

Lo studio tecnico Ingegneria e Servizi SRL il cui legale rappresentante è individuato nella persona di Alberto Pezzi, con sede in via Fratelli Cortesi n.27 – 48022 Lugo (RA), P. Iva 02356830394 (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'incarico

1. La Provincia di Ravenna affida allo studio tecnico Ingegneria e Servizi SRL l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento di "Realizzazione di una palestra in ampliamento all'istituto professionale statale servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Tonino Guerra" sito in Piazzale P.Artusi, n7, a Cervia", da effettuarsi secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione.

ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico

1. Il professionista incaricato svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui alla presente Convenzione, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Progetto.
2. A tale scopo, in ciascuna fase progettuale e/o fase attuativa dell'incarico, il professionista incaricato è tenuto a partecipare a riunioni periodiche di monitoraggio e di revisione progettuale presso il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio di questa Provincia, munito dei necessari elaborati in bozza, secondo le modalità e le scadenze concordate con il Responsabile Unico del Progetto.
3. Il professionista incaricato resta obbligato, senza che questo dia diritto ad integrazioni o maggiorazioni del compenso pattuito, a mantenere i contatti per conto della Provincia e ad esercitare le attività di coordinamento con Enti, organismi ed Autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle preventive approvazioni, autorizzazioni o nulla osta relativi alle soluzioni progettuali adottate. Il professionista incaricato resta altresì obbligato alla predisposizione e successive eventuali integrazioni di tutti gli elaborati, i documenti e gli atti necessari per l'ottenimento delle suddette approvazioni, autorizzazioni o nulla osta.

ART. 3
Tempi di attuazione dell'incarico

Il professionista deve effettuare l'incarico a partire dalla formale comunicazione, da parte del Responsabile del Progetto, fino alla data di approvazione del Certificato di collaudo provvisorio dei lavori oggetto di intervento.

ART. 4
Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal Responsabile Unico del Progetto il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 5
Oneri a carico della Società incaricata

1. Il professionista incaricato dovrà avere cura di essere e di mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione;

2. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 6

Personale impiegato

1. Il professionista incaricato dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione con proprio personale in numero e di qualifica adeguati, sotto la supervisione e direzione di una persona direttamente responsabile. A tal fine il professionista incaricato, mediante l'allegato 2) al presente disciplinare, comunicherà al Responsabile Unico del Progetto il nominativo delle persone responsabili delle varie attività necessarie allo svolgimento delle attività contrattuali, nonché ogni variazione successiva e la Provincia rimarrà estranea ad ogni rapporto tra il soggetto incaricato ed i dipendenti o collaboratori.

ART. 7

Corrispettivo per l'incarico e criteri di determinazione

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 1 è stabilito in euro € 19.774,92 (diconsi euro diciannovemilasettecentosettantaquattro/92) compresi di onorario, rimborso spese ed IVA di legge, così per complessivi euro € 25.090,42 (diconsi euro venticinquemilanovanta/42).
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.

ART. 8

Elaborati e ricerca

1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione rimarranno di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 9

Divieto di subappalto e di cessione

1. E' fatto divieto al soggetto incaricato di cedere, in tutto o in parte, le attività di cui alla presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso soggetto incaricato ed il risarcimento a favore del committente di ogni danno e spesa.
2. La Provincia potrà autorizzare eventuali subappalti ed altri subcontratti purché si riferiscano solo ed esclusivamente alle attività relative a rilievi, a misurazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
3. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART. 10

Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora:
 - a si verifichino gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del soggetto incaricato;
 - b si verifichino violazioni da parte del soggetto incaricato degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
 - c si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti del soggetto incaricato se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare.

2. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 11 **Modalità di pagamento**

1. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, corredato dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:
 - il 40% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa, regolarmente liquidato e autorizzato da parte del responsabile del procedimento, da emettersi al raggiungimento di un avanzamento lavori non minore al 50%, desunto dall'ammontare dei lavori contabilizzati;;
 - il 40% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa, regolarmente liquidato e autorizzato da parte del responsabile del procedimento, da emettersi dopo l'emissione del Certificato di ultimazione lavori;
 - il rimanente 20% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa, regolarmente liquidato e autorizzato da parte del responsabile del procedimento, da emettersi dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo.
2. Il pagamento a favore del professionista sarà effettuato dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.
3. Il Sig. nato a è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 12 **Oneri del professionista**

1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 13 **Ritardi nei pagamenti**

1. In caso di ritardo, eccedenti i giorni 30 (trenta), nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 14
Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico rispetto a quanto stabilito al precedente art. 3 verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% (due per cento) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
2. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

ART. 15
Cauzione definitiva e garanzie

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il professionista apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.
2. Il professionista dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione dei rilevamenti o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito. La polizza dovrà coprire i rischi professionali derivanti anche da errori o omissioni nella redazione degli elaborati del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 16
Domicilio

1. Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 17
Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
2. Saranno comunque a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 18
Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Ravenna.

ART. 19
Disposizioni finali

1. La Provincia si riserva la facoltà di revocare l'incarico in ogni momento, con il solo pagamento delle competenze relative al lavoro effettivamente svolto, con ciò intendendo pienamente e completamente tacitato ogni diritto del professionista. La determinazione delle suddette competenze verrà effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, in accordo con il professionista, per quanto possibile su base proporzionale oppure, ove

ciò risulti possibile, in via discrezionale. Il lavoro svolto fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile da parte della Provincia di Ravenna.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'Allegato 1), allegato alla presente Convenzione.

Ravenna, li

IL PROFESSIONISTA

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**
(Dott. Ing. Marco Conti)